REGOLAMENTO (CEE) N. 657/90 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1990

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 634/90 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1990.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

^(*) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. (*) GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13. (*) GU n. L 69 del 16. 3. 1990, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU / 100 kg)

| | (JCC 7 100 Ag) |
|------------|----------------------|
| Codice NC | Importo del prelievo |
| 1701 11 10 | 27,65 (¹) |
| 1701 11 90 | 27,65 (¹) |
| 1701 12 10 | 27,65.(¹) |
| 1701 12 90 | 27,65 (¹) |
| 1701 91 00 | 32,05 |
| 1701 99 10 | 32,05 |
| 1701 99 90 | 32,05 (²) |
| | i · |

⁽¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).
(²) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.